



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE**

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Nunzia Tesone, all'udienza del 10.04.2019 ha pronunciato, ex artt. 429 c.p.c. la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al numero 804 del registro generale dell'anno 2014

tra

ISABELLA NUNZIA, nata il 05.02.1956 in qualità di titolare della omonima ditta individuale rappresentata e difesa dagli avv.ti Sabino Tomei, Dario Guida e Francesco Di Maio, elettivamente domiciliata come in atti

ricorrente

contro

I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia Luca Cuzzupoli Itala DeBenedictis, tutti per procura generale alle liti a rogito notaio Castellini di Roma rep n. 77778 del 23.12.2011 ed elettivamente domiciliato in Caserta, Via Arena località San Benedetto

resistente

avente ad oggetto: opposizione avverso avviso di addebito

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente proponeva opposizione avverso avviso di addebito n.328 20130004041566000 per l'importo di euro 47.392,11, fondato sul verbale di accertamento n.2000.21.05.2010.0108630, a mezzo del quale l'Inps iscriveva l'opponente nella gestione previdenziale dei coltivatori diretti in qualità di titolare di posizione assicurativa, con decorrenza dal 01.01.2005.

Deduceva di non avere mai svolto attività lavorativa diretta ed abituale nella coltivazione del fondo

e nella gestione dei capi di bestiame atteso che dell'azienda si erano sempre occupati suo fratello e sua cognata. Concludeva come in atti chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito e del verbale di accertamento con vittoria di spese di lite con attribuzione.

Resiste al ricorso l'INPS come da memoria in atti.

Il Tribunale osserva.

In via preliminare, va rilevata la tempestività della presente opposizione atteso che il ricorso introduttivo è stato depositato in data 27.01.2014, nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, avvenuta in data 18.12.2013, nel rispetto della previsione di cui all'art.24 D.lgs. n. 46/99.

Nel merito, l'opposizione è infondata.

Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe in capo all'Inps l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva che l'Istituto fonda sul verbale ispettivo. Ed invero, ai sensi dell'art.2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio in accertamento negativo con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell'Inps, preteso sulla base di un verbale ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria (cfr. Cass. sez.lav.,10 novembre 2010 n.22862; Cass. sez.lav.,6 settembre 2012 n.14965).

Ciò posto è noto che, ai fini dell'iscrizione alla gestione dei coltivatori diretti, devono sussistere i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dagli artt.2,3 e 4 della legge n.9/1963. In particolare, quanto ai requisiti oggettivi, è necessario che il fabbisogno lavorativo utile per la gestione dell'azienda non sia inferiore a 104 giornate annue (art.3 legge n.9/1963); inoltre, il nucleo familiare del coltivatore diretto deve far fronte autonomamente ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo occorrente per la gestione dell'azienda (art.2 legge n.9/1963). Quanto al requisito soggettivo, l'attività deve essere svolta con abitudine e prevalenza per impegno lavorativo e reddito ricavato (art.1 e 2, legge n.1047/57).

Ai sensi dell'art.2 della legge n.9/1963, il requisito della abitudine si ritiene sussistere quando l'attività sia svolta in modo esclusivo o prevalente intendendosi per attività prevalente quella che occupi il lavoratore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituisca la maggior fonte di reddito.

Ebbene, gli ispettori, con verbale del 20.05.2010, sulla scorta della documentazione esaminata ed alla luce delle dichiarazioni rese dalla opponente, hanno ravvisato la sussistenza di entrambi i requisiti per l'iscrizione della stessa nella gestione dei coltivatori diretti.

In particolare, gli ispettori hanno rilevato che la ditta individuale dell'opponente è iscritta alla Camera di Commercio con la qualifica di impresa agricola ed è titolare di partita Iva ed hanno stabilito- anche acquisendo il registro di carico-scarico bufalini- che l'allevamento necessita di un fabbisogno di 104 giornate.

Quanto al requisito soggettivo, l'opponente, sentita dagli ispettori ha dichiarato: “ *Sono titolare di una azienda agricola che effettua...ininterrottamente da oltre 10 anni l'allevamento di bestiame bufalino. Alla gestione della mia azienda agricola, unica mia attività lavorativa, alla quale mi dedico con carattere di abitudine e prevalenza, non mi sono mai avvalsa di personale dipendente e/o di contoterzisti. Infatti, mi sono soltanto avvalsa delle prestazioni lavorative effettuate in maniera di collaborazione di mio fratello sig. Isabella Luigi e di mia cognata.....Dichiaro inoltre che nella mia azienda agricola effettuo sia lavori manuali (governo del bestiame) sia lavoro amministrativo (contatti con clienti e fornitori*” (cfr. dich. allegate al verbale).

Ebbene, dalle dichiarazioni confessionarie rese dall'opponente emerge la prova sia della circostanza che la Isabella si dedichi con assiduità ed esclusività alla gestione della propria azienda svolgendo sia attività manuali che amministrative sia della circostanza che l'unico apporto lavorativo proviene dal fratello e dalla cognata.

Pertanto, avendo l'Inps assolto all'onere probatorio relativo alla sussistenza sia del requisito oggettivo che soggettivo per l'iscrizione della ricorrente nella gestione autonoma coltivatori diretti, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza a carico dell'opponente e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, dott.ssa Nunzia Tesone, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Rigetta il ricorso;
- Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 969,00 di cui euro 126,00 a titolo di spese, oltre Iva e cpa come per legge, se dovute.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere addì 10.04.2019

Il giudice del Lavoro
(dott.ssa Nunzia Tesone)